

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione della legge sulla lotta contro le epizoozie

(del 13 aprile 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'allevamento dei suini ha assunto in Svizzera e nel nostro Cantone una considerevole importanza economica. Esso serve alla rimonta di numerosi porcili per l'ingrasso, che assicurano il rifornimento in carne suina per le macellerie e l'industria dei salumi, particolarmente fiorenti nel Ticino.

Il reddito della suinicoltura rappresenta in Svizzera il 15-20 % della produzione agricola, mentre il consumo in carne suina nel 1963 in Svizzera è stato calcolato in kg. 26,1 per abitante.

L'allevamento e la tenuta dei maiali è fortemente ostacolata dalla presenza di varie malattie da virus specifiche (brucellosi, rinite contagiosa dei suinetti, ecc.), che causano ogni anno danni valutati per il territorio della Confederazione in 10 milioni di franchi. Per risanare il patrimonio suino il Consiglio federale ha emanato un decreto istituente un servizio di consulenza e sanitario che prevede la tenuta di suini sani in ambiente sano, sotto la vigilanza di speciali Commissioni regionali, costituite da veterinari e tecnici in suinicoltura.

Le spese derivanti da tale servizio sono valutate dalla Confederazione in franchi 108.000,— per il 1966. I Cantoni assumono il 40 % di questa spesa. Si calcola che per azienda affiliata derivi una spesa a carico del Cantone di Fr. 144,—. Per il Ticino la spesa si aggirerà su un paio di migliaia di franchi, poichè le aziende sotto controllo saranno poche.

Per legalizzare la spesa ed organizzare un efficace servizio di consulenza e sanitario, vi invitiamo a voler approvare, con procedura d'urgenza, il disegno di legge, che questo messaggio accompagna.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
Beati

Disegno di

MODIFICA DELLA LEGGE
sulla lotta contro le epizootie del 19 aprile 1960

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il decreto del Consiglio federale sul servizio consultivo e sanitario per l'allevamento porcino e la lotta contro le malattie pericolose dei suini del 2 luglio 1965 ;
visto il messaggio 13 aprile 1966 n. 1360 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Nella legge sulla lotta contro le epizootie del 19 aprile 1960 è introdotto un nuovo articolo del seguente tenore :

Art. 2 bis — In applicazione del decreto del Consiglio federale sul servizio consultivo e sanitario per l'allevamento porcino e la lotta contro le malattie pericolose dei suini del 2 luglio 1965; lo Stato assume inoltre :

- a) nella misura del 40 % le spese di consulenza veterinaria e tecnica ;
- b) il 100 % delle spese per gli esami di laboratorio.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. giugno 1966.